

Direzione Servizi agli Studenti

Servizio Diritto allo Studio
(Benefici e Collaborazioni studentesche)

D.R. n. 289/2016
Prot. n. 86096 del 04/07/2016

IL RETTORE

VISTO il D.P.C.M. 09.04.2001 “Uniformità di trattamento per il diritto allo studio universitario” ed in particolare l’art. 2, c. 4;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012;

VISTO il D.Lgvo 29/3/2012, n. 68, in particolare l’art. 11;

SENTITO il parere della Conferenza degli Studenti in data 14/03/2016

VISTO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in data 27/05/2016

VISTA la delibera del Senato Accademico in data 21/06/2016

EMANA

IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI AD ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'UNIVERSITA' PREVISTE DALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, N.68 (attività a tempo parziale degli studenti).

Art. 1: Oggetto e aspetti generali della collaborazione

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università, con esclusione di quelli inerenti all'attività di docenza di cui all'art. 6 della legge 30.12.2010, n.240, e allo svolgimento degli esami.
2. Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione degli studenti sono meglio specificate nel relativo Bando di cui all'art. 3 e possono comprendere attività fra le quali, a titolo esemplificativo:
 - a) la collaborazione all'interno delle unità organizzative nelle quali è articolata la struttura gestionale dell'Università, sia nelle Direzioni che nelle Strutture accademiche, nonché la collaborazione ai servizi resi congiuntamente da Er.Go e dall'Ateneo;
 - b) l'assistenza nei laboratori, nelle aule informatiche e multimediali nelle quali si svolgono le attività formative promosse dall'Ateneo;
 - c) la partecipazione alle attività di orientamento;
 - d) altre forme di collaborazione in iniziative promosse dall'Ateneo;
 - e) tutorato alla pari per attività di assistenza a studenti disabili e con DSA.

I compiti assegnati NON possono comportare responsabilità amministrativa o contabile e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale tecnico-amministrativo.

Art. 2: Limiti e copertura finanziaria

1. Le collaborazioni da assegnare sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle esigenze dell'Ateneo e nei limiti dello stanziamento approvato con il Bilancio di previsione.

Direzione Servizi agli Studenti

Servizio Diritto allo Studio
(Benefici e Collaborazioni studentesche)

2. Il compenso orario per ogni forma di collaborazione è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tale corrispettivo è esente da imposte entro il limite di 3.500€ annui. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
3. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 3: Requisiti e criteri

1. Il bando di concorso emesso ogni anno dall'Università di Modena e Reggio Emilia per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti, conterrà le norme ed i termini per la presentazione delle domande ai fini del conferimento delle forme di collaborazione di cui al presente Regolamento.
2. L'assegnazione delle collaborazioni di cui all'art. 1) avverrà utilizzando le graduatorie, formulate nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) selezione degli studenti valorizzandone il merito;
 - b) precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.
3. L'accesso alle collaborazioni avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'Università per l'anno accademico di riferimento della graduatoria;
 - b) aver conseguito un determinato numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) così come previsto dal Bando;
 - c) essere in possesso di una condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti previsti dal Bando.

Art.4: Graduatorie

1. Nel rispetto delle collaborazioni assegnate alle Strutture e della posizione in graduatoria degli studenti, per particolari esigenze sia delle Strutture che degli studenti stessi, l'attivazione delle collaborazioni potrebbe anche non seguire cronologicamente l'ordine della graduatoria.
2. Nel rispetto del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le graduatorie saranno rese pubbliche attraverso le modalità indicate nel Bando.
3. Avverso le graduatorie, gli interessati possono presentare ricorso seguendo le modalità e le scadenze previste dal Bando.
4. Le graduatorie sono formulate per anno accademico ed hanno validità non oltre il 28 febbraio dell'anno accademico successivo a quello di riferimento della graduatoria.

Art. 5: Luogo e durata della collaborazione

1. La collaborazione dello studente non potrà superare il numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico.
2. La determinazione delle collaborazioni avviene attraverso un piano di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, così come indicato all'art. 2 del presente Regolamento. Alle Strutture verrà assegnato un monte ore utilizzabile per le collaborazioni degli studenti nel rispetto dei seguenti limiti pro capite:
 - a) Numero massimo di ore per ciascun anno accademico = 200 ore
 - b) Numero minimo di ore per ciascun anno accademico = 75 ore

Direzione Servizi agli Studenti

Servizio Diritto allo Studio
(Benefici e Collaborazioni studentesche)

La Struttura potrà incaricare il medesimo studente per più prestazioni lavorative nello stesso anno accademico, nel rispetto del limite massimo delle ore.

3. La collaborazione dello studente si svolge, di norma, nella Struttura richiesta in sede di domanda.
4. Lo studente che consegue la laurea nello stesso anno accademico nel quale è risultato in posizione utile in graduatoria, ha comunque diritto a concludere l'attività in essere.
5. L'attività di collaborazione sarà sospesa nel caso di rinuncia agli studi o di trasferimento ad altra sede universitaria. In questo caso lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente la rinuncia o il trasferimento agli Uffici competenti.
6. La collaborazione dovrà concludersi entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della graduatoria (art. 4, c. 4). La collaborazione potrà essere prorogata per ulteriori due mesi (fino al 30 aprile, sempre nel rispetto del monte ore massimo attribuito) solo per eccezionali e giustificati motivi, valutati e dichiarati formalmente dal responsabile della Struttura ove lo studente presta la propria attività. In assenza di richiesta di proroga la collaborazione si intende risolta alla data suddetta, con liquidazione delle ore effettivamente svolte.
Al fine di garantire la continuità dell'intervento programmato e la peculiarità della collaborazione, qualora essa sia svolta per assistenza a studenti disabili e con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) (lett.e, art. 1), si potrà derogare dalla tempistica stabilita per le collaborazioni studentesche di cui all'art. 1, dalla lett. a) alla d).
7. La collaborazione degli studenti dovrà essere, di norma, svolta nella Sede ove si concentra prevalentemente l'attività didattica dello studente stesso; eccezionalmente, considerata l'articolazione dei Dipartimenti Universitari, potrà essere riconosciuto allo studente il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti finalizzati al raggiungimento del luogo ove dovrà svolgere la propria attività (su presentazione di documentazione attestante lo spostamento).
8. Qualora una Struttura si trovasse in mancanza di studenti disponibili a svolgere le collaborazioni, si potrà procedere, previa comunicazione all'Ufficio competente, all'impiego di studenti presenti in altre graduatorie.
9. Modalità ed orari di servizio saranno concordati con il responsabile di Struttura in cui sarà svolta la collaborazione.

Art. 6: Rinunce

1. L'eventuale rinuncia alla collaborazione comporterà la cancellazione dello studente dalla graduatoria.
2. A collaborazione iniziata lo studente ha facoltà di rinunciarvi dandone preavviso al responsabile della Struttura e all'Ufficio competente.

Art. 7: Cumulo - Incompatibilità con altri benefici

Le collaborazioni di cui al presente Regolamento, salvo casi eccezionali ed adeguatamente motivati:

1. possono essere cumulate con gli strumenti ed i servizi dei diritti allo studio (borse di studio erogate dalle Regioni o dallo Stato).
2. non possono essere cumulate con gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo (svolgimento di collaborazioni di tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero di cui all'art. 2 del DM 29/12/2014, n. 976).

Direzione Servizi agli Studenti

Servizio Diritto allo Studio
(Benefici e Collaborazioni studentesche)

Art. 8 Assegnazioni

L'assegnazione delle collaborazioni alle Strutture avviene a seguito della trasmissione delle graduatorie da parte dell'Ufficio competente.

La convocazione dello studente da parte della Struttura assegnataria **avviene tramite comunicazione inviata alla casella di posta elettronica assegnata dall'Ateneo al momento dell'immatricolazione.**

Lo studente contattato per lo svolgimento della collaborazione è tenuto a dare conferma di accettazione entro i 5 giorni lavorativi successivi, mediante la sottoscrizione del modulo di accettazione.

Nel caso di collaborazioni di tutorato alla pari per assistenza a studenti disabili e con DSA, tale termine è differito a 10 giorni.

Art. 9: Diritti e Doveri dello studente

Lo studente, che svolge la collaborazione, ha diritto:

- a) a prestare la propria attività, di norma, presso la Struttura indicata in domanda.
- b) alla liquidazione del compenso in funzione delle ore svolte.

Lo studente chiamato a prestare la collaborazione ha il dovere di:

- a) confermare l'accettazione entro i termini previsti dal precedente art. 8: **in caso di mancata risposta, lo studente verrà considerato rinunciario;**
- b) recarsi presso la Struttura alla quale è assegnato per la sottoscrizione della modulistica necessaria;
- c) concordare, con il responsabile della Struttura di assegnazione, i modi ed i tempi di svolgimento dell'attività che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della Struttura che con i propri compiti formativi;
- c) attenersi alle modalità di svolgimento concordate con il responsabile della Struttura cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
- d) comunicare tempestivamente la propria assenza dalla Struttura nella quale svolge la prestazione lavorativa dandone adeguata giustificazione;
- e) rispettare il personale universitario e gli altri studenti;
- f) avere cura del materiale universitario e concorrere ad una efficiente erogazione dei servizi cui è assegnato;
- g) rispettare la riservatezza sulle informazioni e notizie apprese, anche se casualmente, nello svolgimento delle attività di collaborazione, ai sensi del D.Lgs 196/03;
- h) redigere relazione sull'attività svolta, alla conclusione del servizio.

La violazione dei doveri di cui al presente articolo può comportare la cessazione immediata dell'attività.

Possono comportare cessazione della collaborazione anche i seguenti motivi:

- a) la mancata presentazione, senza motivazione, nella struttura di assegnazione nel giorno concordato con il responsabile di Struttura;
- b) assenze ingiustificate;
- c) incapacità di svolgere il lavoro assegnato o gravi mancanze e/o negligenze nello svolgimento dello stesso, a giudizio del responsabile della Struttura;

Può comportare la perdita del diritto alla collaborazione fino al termine del percorso di studio dello studente l'aver ottenuto la collaborazione in base a dichiarazioni non veritiere, aver

Direzione Servizi agli Studenti

Servizio Diritto allo Studio
(Benefici e Collaborazioni studentesche)

procurato turbativa o pregiudizi alla funzionalità della Struttura nella quale svolge la prestazione lavorativa.

Art. 10: Doveri dei Responsabili

Al responsabile della Struttura viene fatto carico di:

- a) controllare l'identità dello studente convocato;
- b) assegnare, nel rispetto dei principi fissati dall'art.11 del D.Lgs. n. 68/2012 e dal presente Regolamento, le attività, i modi e i tempi della collaborazione che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali delle Strutture sia con i compiti formativi dello studente stesso;
- c) controllare l'osservanza, da parte dello studente assegnatario, delle istruzioni impartite;
- d) assicurare che l'attività sia espletata **entro il termine stabilito e comunicato al momento dell'assegnazione**;
- e) inviare all'Ufficio competente, **entro il termine di 7(sette) giorni lavorativi dalla conclusione della collaborazione**, la relazione finale sull'attività svolta dallo studente unitamente alla certificazione delle ore effettuate al fine di dar corso al pagamento del corrispettivo in tempi congrui. Annualmente sarà comunicata dall'Ufficio competente, oltre all'assegnazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione, anche la tempistica e le modalità relative alla rendicontazione.

Art. 11: Ulteriori collaborazioni

Per situazioni straordinarie ed eccezionali, con richieste debitamente motivate inviate all'Ufficio competente, possono essere attribuite, in deroga al monte ore già assegnato, ulteriori ore.

Art. 12: Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento si applica contestualmente all'approvazione del Bando per l'anno accademico 2016/17.
2. Per l'anno accademico 2015/16 le Strutture devono attivare le collaborazioni "150ore" in favore degli studenti assegnatari comunicati come da graduatoria 2015/16.
3. Nelle more dell'applicazione del presente Regolamento e nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012, le Strutture possono richiedere, per gli studenti loro assegnati, l'aumento del numero di ore pro-capite fino ad un massimo di 200, differenziale che sarà prelevato dal monte ore di riserva in dotazione all'Ufficio competente.

Art. 13: Norme di Riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme di legge, statutarie e i regolamenti generali di Ateneo.

Modena,

IL RETTORE
(Prof. Angelo Oreste Andrisano)